

Comunione dei diritti reali - Perdita o deterioramento del bene comune  
- Responsabilità del comproprietario - Art. 2051 c.c. - Applicabilità  
- Esclusione - Fondamento - Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui - Configurabilità - Prova liberatoria - Oggetto - Diligenza del buon padre di famiglia.

Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12620 del 10/05/2023 (Rv. 667760 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1100, Cod\_Civ\_art\_1176, Cod\_Civ\_art\_1710, Cod\_Civ\_art\_2030, Cod\_Civ\_art\_2043, Cod\_Civ\_art\_2051

**Corte**

**Cassazione**

**12620**

**2023**